

# BENEFICI CONTRIBUTIVI PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO

di Ezio BONANNI\*

Corte di Cassazione - VI Sez. civile  
Sentenza del 12/12/2014-25/03/2015 n. 5928  
(Curzio, Presidente - Mancino, Redattore)

*I Giudici di legittimità confermano che, a determinate condizioni, non è necessaria la domanda all'Inail entro il 15.06.2005*

[Omissis]

Svolgimento del processo

1. D.F., esponendo di essere dipendente di Alitalia s.p.a. e di avere svolto le mansioni di assistente di volo, dal 1 aprile 1988 alla data del deposito del ricorso (il 15 ottobre 2008), in ambiente contaminato da polveri e fibre di amianto, ha adito il Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento del beneficio della rivalutazione della contribuzione previdenziale L. n. 257 del 1992, ex art. 13 con applicazione del coefficiente di rivalutazione 1,5 ovvero in subordine 1,25, e la condanna dell'INPS al risarcimento dei danni, in forma specifica, per tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di amianto e per violazione delle norme di diritto comunitario.

2. Il giudice di prime cure riteneva la domanda inammissibile per intervenuta decadenza, per non avere il lavoratore presentato domanda amministrativa, nè fornito in giudizio la prova dell'osservanza, per la presentazione della domanda, del termine del 2 ottobre 2003 o del 15 giugno 2005, a mente del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito in L. n. 326 del 2003.

3. Rigettando il gravame del lavoratore, la Corte d'appello di Roma, con sentenza deposi-

---

\* Avvocato.

tata il 28 gennaio 2013, confermava la decisione impugnata ritenendo il lavoratore decaduto dal diritto al beneficio per non avere presentato domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005;

dichiarava, inoltre, la manifesta infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale del D.L. n. 269 cit., art. 47, comma 5, richiamando i principi affermati da Corte cost. 376/2008; riteneva parimenti infondate le censure svolte evocando il contrasto con la normativa comunitaria e l'asserita natura di indennizzo risarcitorio del beneficio preteso, e all'uopo richiamava gli insegnamenti della Corte di legittimità (Cass. nn. 6620/1998 e 10557/2001) con riferimento all'esclusione della predetta connotazione indennitaria.

4. Avverso tale sentenza D.F. propone ricorso per cassazione, affidato a 10 motivi, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

5. L'INPS ha resistito con controricorso e ha proposto ricordo incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., cui non ha resistito il ricorrente principale.

#### Motivi della decisione

6. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

7. La decisione della Corte territoriale è censurata, dal ricorrente, con dieci motivi, di seguito enunciati in sintesi:

violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e dell'art. 38 Cost., in riferimento all'art. 32 Cost., e falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 5, per avere la Corte territoriale erroneamente imposto l'onere di deposito della domanda amministrativa all'INAIL, disattendendo il disposto della L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 6-bis applicabile nella specie, che ha ampliato l'ambito della precedente normativa, in tema di beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione qualificata ultradecennale all'amianto, che detto onere non contemplava (primo motivo);

violazione delle disposizioni già indicate nel primo mezzo e degli artt. 10, 11 e 117 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto le finalità risarcitorie e indennitarie estranee al beneficio della rivalutazione del periodo assicurativo di esposizione. Assume il ricorrente che la natura risarcitoria/indennitaria della maggiorazione contributiva postula, anche in costanza di decadenza dall'azione per mancato deposito della domanda all'INAIL entro il 15.6.2005, l'accoglimento delle domande risarcitorie azionate per responsabilità dello Stato e, quindi, dell'INPS, ente ausiliario, per mancato recepimento della direttiva 477/83/CEE. Si deduce, a sostegno della domanda risarcitoria, che, con la trasposizione tempestiva della direttiva nell'ordinamento interno, l'attività lavorativa non sarebbe stata svolta, nel periodo 1988-1991, oltre i limiti della soglia qualificata e, nel periodo successivo, in costanza di una condotta datoriale inottemperante agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 277 del 1991. Se ne trae la conseguenza del diritto al risarcimento dei danni nella misura indennitaria della rivalutazione del periodo contributivo (con i coefficiente 1,5 o in subordine 1,25) utile a maturare anticipatamente il diritto a pensione e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, con condanna dell'INPS alla rivalutazione contributiva (secondo motivo);

difetto di pronuncia e/o violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato unicamente sull'intervenuta decadenza (per effetto della mancata presentazione della domanda all'INAIL entro il 15.6.2005) ed omissivo di pronunciare sull'interesse dell'appellante ad ottenere accertamento e declaratoria dell'esposizione qualificata ultradecennale a polveri di amianto, al fine di conseguire l'accredito della maggiorazione contributiva a titolo di parziale risarcimento e/o indennizzo e il risarcimento del maggior danno, con condanna generica e determinazione in separato giudizio (terzo motivo);

violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 5, per non avere la Corte territoriale, come preannunciato nel precedente mezzo, accertato comunque l'esposizione professionale a fibre e polveri di amianto,

in considerazione dell'interesse specifico, immediato e concreto al predetto accertamento nell'ambiente lavorativo e alla possibilità di contrarre patologie asbesto correlate in un lungo lasso temporale (quarto motivo);

violazione degli artt. 115, 116, 421 e 445 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 257 cit., art. 13, comma 8, per non avere la Corte romana motivato la mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti, comprovanti l'esposizione qualificata a polveri e fibre di amianto (quinto motivo);

omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, quale l'accertamento dell'esposizione qualificata e la domanda risarcitoria conseguente alla ritenuta decadenza, con disapplicazione della normativa interna anche alla luce dei principi di diritto comunitario, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione. Assume il ricorrente di avere puntualmente eccepito l'illegittimità costituzionale e il contrasto con i principi di diritto comunitario della norma di cui alla L. n. 326 cit., art. 47, comma 5 perché discriminatoria, non ravvisando motivi plausibili per differenziare, con riferimento alla rivalutazione contributiva (da considerare, a pieno titolo, parte della retribuzione), il lavoratore che abbia depositato la domanda prima del 2.10.2003 o del 15.6.2005, da colui che non l'abbia affatto depositata e sia stato patimenti esposto all'amianto (sesto motivo);

violazione degli artt. 2, 3, 32, 38, 10, 11 e 117 Cost. e degli artt. 2043, 2059 e 1173 c.c., in relazione ai citati precetti costituzionale e all'art. 41 Cost., comma 2, per evidente disparità di trattamento tra lavoratori, come già enunciato nel precedente mezzo, tutti egualmente esposti all'amianto, in considerazione della domanda di accredito dei benefici contributivi azionata non già per il raggiungimento del trattamento pensionistico massimo sibiene al fine di raggiungere, preventivamente, il diritto a pensione e beneficiare, con l'accoglimento della domanda, di un'ulteriore anzianità utile a maturare il diritto a pensione ad un'età (circa 60 anni) inferiore a quella imposta dalla riforma Fornero (67/68 anni circa) (settimo motivo);

violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e di tutte le norme di cui alla sentenza delle SS.UU. 9147/2009 e degli artt. 20 e 21 Carta di Nizza e 157 TFUE e 14 e 1 prot. 1 CEDU, in combinato disposto con i già citati precetti costituzionali, con richiesta alla Corte di disapplicare la norma interna (L. n. 326cit., art. 47, comma 5) per violazione del divieto di discriminazione e dei principi di uguaglianza e parità ovvero con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (ottavo motivo);

con il nono e decimo mezzo si reiterano censure svolte, rispettivamente, con il settimo e sesto motivo.

8. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato l'I.N.P.S. denuncia la violazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, artt. 7 e 8 e dell'art. 443 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3). L'Istituto di previdenza censura la sentenza impugnata per non avere esaminato la questione relativa all'improponibilità dell'azione giudiziaria in assenza di preventiva domanda amministrativa di riconoscimento del beneficio all'I.N.P.S., svolta nella memoria di costituzione in appello. Per l'Istituto di previdenza l'azione giudiziaria dovrebbe essere comunque dichiarata improponibile, a prescindere dall'accoglimento o meno del ricorso del lavoratore, relativo al diverso profilo della mancata presentazione della domanda all'INAIL nei termini di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47.

9. Nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. l'INPS ha insistito soltanto per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento dell'incidentale condizionato svolto.

10. I plurimi motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e parziale ripetitività, non sono meritevoli di accoglimento.

11. E' pacifico, tra le parti, che il ricorrente non abbia maturato i requisiti per il pensionamento né alla data di entrata in vigore della L. n. 326 del 2003, né alla data del deposito del ricorso (15 ottobre 2008).

12. L'opzione interpretativa sulla quale il lavoratore fonda l'impugnazione della sentenza impugnata, con la reiterazione, a tratti prolissa, dei plurimi argomenti critici svolti nei nume-

rosi mezzi d'impugnazione, muove dall'assunto secondo il quale la più favorevole normativa prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, invocata nella specie, non contempla alcuna preventiva domanda amministrativa all'INAIL entro il 15 giugno 2005 e la maturazione del diritto, alla pretesa rivalutazione contributiva, alla data del 2 ottobre 2003 preclude - ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6-bis e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità - l'applicabilità dell'art. 47 del citato decreto-legge ed esclude, in definitiva, la configurabilità della decadenza speciale.

13. Giova ricordare il contenuto delle previsioni legislative (per quanto di rilievo ai fini del decidere e per quanto espressamente invocate dalle parti) che si sono succedute nel disciplinare la fattispecie.

14. La L. n. 257 del 1992, emanata dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia CE n. 240 del 1990, a seguito di una procedura d'infrazione, era principalmente finalizzata a favorire la cessazione dell'impiego dell'amianto e, tra le misure adottate per raggiungere tale obiettivo, si inserisce l'art. 13, comma 8, emanato con il fine precipuo di favorire l'esodo, dal mondo del lavoro, del maggior numero di lavoratori che avessero subito, sul piano occupazionale, le conseguenze della suddetta dismissione.

15. La L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, stabilì, pertanto, che "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".

16. Il D.L. 5 giugno 1993, n. 169 limitava il riconoscimento del beneficio ai soli "lavoratori dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dimesse".

17. Il limitato riferimento a tali lavoratori (delle "imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima...") è stato eliminato dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271 che ha preferito la soluzione risultante nel testo vigente (per le controversie non disciplinate dalla L. n. 362 del 2003, attuale art. 47) che, in considerazione della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, ha esteso la maggiorazione dell'anzianità contributiva per tutti i lavoratori che vi siano stati esposti per più di dieci anni, indipendentemente dal settore di appartenenza dell'impresa datrice di lavoro.

18. L'ampia platea dei lavoratori aventi diritto alla maggiorazione ha comportato, dopo un decennio, nel 2003, per l'imminente necessità di contenimento dei conti pubblici, un intervento normativo, con decretazione d'urgenza, sfociato nel D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 (pubblicato in supplemento ordinario n. 157 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, che, rubricato "Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto", ha previsto, nei commi 1 e 2, che: "A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

19. Il citato D.L. n. 269, successivi commi, 5 e 6, nel testo originario, disponevano, inoltre, che: "i lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

20. Viene, dunque, attribuito all'INAIL il potere di accertare e certificare la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto;

enunciato il criterio selettivo e qualificato di accesso al beneficio; fissato un termine, decadenziale, entro il quale i lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali in esame (compresi quelli a cui sia stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 2 ottobre 2003) devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza.

21. In sede di conversione, ad opera della citata L. n. 326 del 2003, all'art. 47 è stato aggiunto il comma 6-bis, dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro e garantire l'applicazione della più favorevole disciplina previgente, fra l'altro, in capo ai lavoratori che avessero maturato, prima del 2 ottobre 2003, il diritto alla pensione, del seguente tenore: “6.-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”.

22. La clausola di salvaguardia, introdotta in sede di conversione, non contemplava, tuttavia, i lavoratori che, alla predetta data del 2 ottobre 2003, avevano già ottenuto la certificazione dall'INAIL, e a tanto si è provveduto con la legge finanziaria per l'anno 2004.

23. La L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, ha, quindi, stabilito che: “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.I.L.”.

24. Dunque, la L. n. 350, art. 3, comma 132, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dall'art. 47, e a far salva la previgente disciplina, per ulteriori categorie di assicurati, quali: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6-bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto; - coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.

25. Con tali categorie di assicurati è risultata, così, ampliata la platea degli esclusi dall'art. 47 (vale a dire coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e coloro che, a tale data, avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).

26. Che la lettura della norma nel senso sopra indicato, risulti dal tenore testuale della disposizione e dall'interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente, è già stato ripetutamente affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 21862/2004;

15008/2005; 15679/2006 e, più di recente, n. 8649/2012) enunciando il seguente principio: “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella L.

24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva".

27. Sulla base delle indicate disposizioni, come ribadito in numerose e recenti decisioni di questa Corte (per tutte, v. Cass. 24998/2014 e successive conformi), la disciplina previgente si applica: 1) a.

coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla legge n. 257/1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.

28. I numerosi interventi normativi in materia sono stati, altresì, accompagnati da un atto di normazione secondaria, il D.M. del 27 ottobre 2004, che all'art. 1 recita: "1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

29. Tale decreto ministeriale, fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 cit., art. 47 non può che muoversi nel solco tracciato dalla fonte primaria, con la conseguenza che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, va necessariamente inteso con riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione.

30. Alla natura di fonte meramente attuativa consegue che solo quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non sia soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa, pertanto, solo determinate categorie di lavoratori (in tal senso v., da ultimo, Cass. 24998/2014 cit. ed altre numerose conformi).

31. In tale complessa cornice normativa si iscrive la vicenda in esame per la quale non sussistono le condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua del più favorevole regime, giacché l'attuale ricorrente: - non aveva maturato, al 2 ottobre 2003, il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992, nel senso sopra precisato (diritto alla pensione maturato eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 cit., art. 13, comma 8); - non aveva già avviato, alla predetta data del 2 ottobre 2003, un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto (l'azione è stata proposta con ricorso depositato il 15 ottobre 2008).

32. Non pertinente risulta, pertanto, la decisione di questa Corte, n. 27602 del 2006,

invocata dal ricorrente a suffragio dell'opzione interpretativa sostenuta, posto che in quel precedente la nuova disciplina è stata ritenuta inapplicabile, in applicazione della clausola di salvaguardia, in fattispecie in cui il procedimento era già iniziato, ed era in corso, alla data del primo ottobre 2003.

33. Il D. non versava, dunque, in alcuna della ipotesi che, a norma del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, consentivano l'applicazione della più favorevole disciplina previgente ed è priva di fondamento normativo la ritenuta applicabilità sulla base della mera (e pretesa) esposizione ad amianto, alla data del 2.10.2003, a prescindere dalla presentazione di una domanda amministrativa o di un accertamento giudiziale.

34. Nè sussistono le condizioni per il riconoscimento del beneficio alla stregua del meno favorevole regime contributivo giacchè il ricorrente non aveva presentato domanda amministrativa di prestazione all'INAIL, entro il 15 giugno 2005, termine di decadenza "speciale".

35. In definitiva il lavoratore non si è attivato, entro il 15 giugno 2005, ponendo in essere l'iniziativa prescritta dal Legislatore (la domanda all'INAIL entro tale data) per invocare, fondatamente, la rivalutazione assicurativa dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto anche alla stregua della disciplina meno vantaggiosa.

36. Corretta, in tali termini, la decisione di rigetto della Corte territoriale, restano da esaminare, in ultimo ma non per importanza, i profili di incostituzionalità denunciati per asserita discriminazione tra lavoratori, tutti esposti all'amianto, che abbiano presentato domanda prima del 2.10.2003 oppure prima del 15.6.2005 oppure, come il ricorrente, non l'abbiano presentata affatto.

37. A prescindere dal rilievo che la denuncia muove da una premessa meramente assertiva - quale l'avvenuta esposizione all'amianto, nella specie, per l'appunto, meramente assertiva e non accertata giudizialmente - osserva il Collegio che i rilievi di incostituzionalità, riproposti con il ricorso, sono già stati offerti al vaglio di questa Corte e sono stati disattesi (v., ex multis, tra le più recenti, Cass. 17503/2014) nei seguenti termini:

"secondo i principi enunciati a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 349/1985; 822/1988; 573/1990; 390/1995), le disposizioni modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei rapporti di durata emanate dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che è elemento fondamentale dello Stato di diritto. Nella specie, tuttavia, la (comunque solo parziale) frustrazione delle aspettative pensionistiche dei destinatari della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 (per quanto, ovviamente, già non avessero maturato il diritto alla pensione) non si connota da arbitrarietà ed irrazionalità, inserendosi al contrario in un complessivo quadro di trasformazione radicale dell'istituto, nei termini e per le ragioni già diffusamente esposti" (Cass. 17503/2014 cit.).

38. La Corte Costituzionale (sentenza n. 376 del 2008) ha, peraltro, già confermato l'opzione interpretativa secondo cui la maturazione del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. n. 257, art. 13, comma 8, prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 (pur nella diversità del testo rispetto al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6-bis conv. nella L. n. 326 del 2003 che fa riferimento alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico) coincide con il diritto a pensione, per l'assorbente considerazione che la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione, di tal che non si può "configurare la maturazione del diritto ai benefici indipendentemente dal conseguimento del diritto a pensione".

39. E con Cass. n. 27602 del 2006 deve anche ribadirsi che il discrimine temporale introdotto nella regolamentazione, in via transitoria, del passaggio dall'una all'altra disciplina, si spiega considerando che a fronte delle istanze amministrative già proposte - essendo già terminato, ovvero ancora in corso il procedimento (talvolta molto difficile e complesso) per

l'accertamento dei requisiti prescritti in precedenza - si rivelerebbe oltremodo gravoso ed antieconomico imporre la verifica del diritto alla luce della normativa sopravvenuta.

40. Inoltre, quanto alla dedotta arbitraria discriminazione tra situazioni reputate uguali, i dubbi sollevati "trovano già risposta, nel senso della loro infondatezza, nelle considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza n. 376/2008, ove viene puntualizzato che il legislatore ha dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro in correlazione con il mutamento di funzione e di struttura della misura disciplinata e che, considerando che tale passaggio comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie rispetto all'immediata applicazione della nuova disciplina; ciò nell'ambito di quell'ampia discrezionalità che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, va riconosciuta al legislatore "nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale".

41. Gli argomenti svolti dal ricorrente, al fine di promuovere un nuovo giudizio di costituzionalità, non persuadono, pertanto, il Collegio a dissentire dalle precedenti decisioni della Corte di legittimità.

42. Del pari prive di rilevanza, nella vicenda all'esame, appaiono le numerose censure che involgono le norme comunitarie, tutte sollevate muovendo dalla pretesa natura risarcitoria/indennitaria del beneficio in questione, esclusa, per converso, da costante giurisprudenza di questa Corte.

43. In particolare, per il ricorrente, la normativa nazionale applicabile nella specie comporta una ingiusta decurtazione della pensione, violando l'art. 1 del Protocollo aggiuntivo della CEDU, e prospetta la violazione del divieto di discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, chiedendo l'eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE, sulla base dell'art. 6 del Trattato di Lisbona.

44. La richiesta non è da accogliere per la ragione assorbente secondo cui, diversamente da quel che sostiene il ricorrente, manca nella specie il presupposto applicativo dell'art. 267 TFUE, rappresentato dal fatto che il presente giudice nazionale di ultima istanza sia "investito di una controversia concernente il diritto dell'Unione".

45. Infatti, non solo è da escludere che la normativa in tema di rivalutazione contributiva sia da considerare direttiva Europea, ma è anche da precisare che, diversamente da quello che sostiene il ricorrente, la pretesa violazione di norme della CEDU e dei suoi Protocolli non comporta l'applicabilità del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla CGUE, neppure per effetto dell'art. 6 TUE, come si desume da orientamenti consolidati sia della giurisprudenza della stessa CGUE (vedi, per tutte: sentenza 24 aprile 2012, c-571/10, Kamberaj), sia della Corte costituzionale (vedi, per tutte: sentenza n. 80 del 2011), sia di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. nn.27102 e 4049 del 2013; Cass. 23066/2014 e numerose successive conformi).

46. Ancor meno si appalesano meritevoli di condivisione i profili di disparità di trattamento illustrati evocando il diverso esito di decisioni di merito, asseritamente favorevoli alle tesi qui prospettate, pronunciate con riferimento ad altri dipendenti della società Alitalia svolgenti, secondo il ricorrente, medesime mansioni, valendo, al riguardo, il principio secondo cui non possono assumere rilievo, nel presente giudizio, gli effetti irretrattabili di decisioni rese in altri giudizi.

47. Priva di fondamento si appalesa, inoltre, la dedotta responsabilità dell'INPS per tardiva trasposizione delle direttive comunitarie in materia di amianto: l'intempestiva o inesatta armonizzazione della legislazione interna alle direttive comunitarie postula una responsabilità diretta dello Stato per inadempimento di obbligazione ex lege (v., da ultimo, Cass. 22480/2014 e i numerosi precedenti ivi richiamati), e, nella specie, è dedotta, invece, una responsabilità dell'INPS, "quale ente ausiliario cui è stata delegata la funzione previdenziale"

(così si legge nel ricorso), del tutto estranea all'inadempimento dell'obbligazione in parola.

48. Nè, infine, la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque scrutinare la domanda di mero accertamento dell'esposizione all'amianto pure all'esito della ritenuta decadenza, diversamente da quanto propugnato dal ricorrente, non potendo aggirarsi l'inerzia protratta dall'assistito entro termini prescritti dal legislatore a pena di decadenza da un diritto previdenziale, con l'accertamento del fatto costitutivo di quel medesimo diritto per il quale la decadenza sia ormai maturata.

49. Per tutto quanto sopra considerato il ricorso principale deve essere respinto, assorbito l'incidentale condizionato dell'INPS. 50. Le obiettive difficoltà ricostruttive della disciplina di riferimento, il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado dell'orientamento giurisprudenziale del quale si è fatto applicazione ed inoltre la peculiarità della vicenda all'esame del Collegio giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

51. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

52. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

[Omissis]

#### NOTA

La IARC, Agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Ricerca sul Cancro, nella sua ultima valutazione del 2012, conferma che l'amianto è un cancerogeno certo in quanto induce il mesotelioma e i tumori al polmone, alla laringe e all'ovaio; inoltre, allo stato delle conoscenze è cancerogeno probabile per i tumori del tratto digerente (faringe, stomaco e colon)<sup>1</sup>, e causa anche patologie fibrotiche, quali le placche pleuriche, gli ispessimenti pleurici e l'asbestosi, con pesanti ripercussioni anche sull'apparato cardiocircolatorio.

Ne sono esposti professionalmente più di 125 milioni di persone<sup>2</sup> e le sue fibre causano ogni

<sup>1</sup> International Agency for Research on Cancer - World Health Organization IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans - Vol. 100C "arsenic, metals, fibres, and dusts volume 100 C - A review of human carcinogens" ASBESTOS - Lyon, France - 2012.

<sup>2</sup> CONCHA-BARRIENTOS M., NELSON D., DRISCOLL T., STEENLAND N., PUNNETT L., FINGERHUT M. et al. Chapter 21. *Selected occupational risk factors*. In: Ezzati M., Lopez A., Rodgers A., Murray C., editors. *Comparative quantification of health risks: global and regional burden of disease attributable to selected major risk factors*. Geneva: World Health Organization; 2004:1651-801

anno più di 107 mila decessi, solo a tener conto del cancro al polmone e del mesotelioma<sup>3</sup> e con una sottostima che è aggravata dal fatto che alcuni Paesi, come quelli asiatici, sono privi di qualsiasi rilevazione dell'impatto dell'amianto sulla salute umana. Di questi decessi, almeno 6 mila avvengono nel nostro Paese<sup>4</sup>, anche perché, per i lunghi tempi di latenza, il picco massimo è previsto per il 2025/2030; successivamente si prevede un lento calo del numero delle vittime, tenendo conto dell'abbattimento dei livelli di esposizione nei periodi successivi all'entrata in vigore della L. 257/92, anche se non è prevedibile la fine dell'epidemia, poiché non c'è stato un divieto dell'uso dei materiali contenenti amianto già posti in opera, né è stata imposta la bonifica, che se anche fosse ultimata oggi, determinerebbe il prolungarsi dell'epidemia per i prossimi 30/40 anni<sup>5</sup>.

L'Italia, fino alla fine degli anni '80 è stato il secondo maggior produttore europeo di amianto, dopo l'Unione Sovietica, e nel periodo dal 1945, fino al 1992, vi sono state lavorate 3.748.550 tonnellate di amianto, con il picco di 164.788 tonnellate che si è raggiunto nel 1976, e ancora nel 1987 la produzione era di più di 100 mila tonnellate annue.

Il fatto che l'amianto fosse dannoso per la salute umana è conoscenza antica: Adelaide Anderson e Lucy Deane, dell'Ispettorato inglese e gallese, già nel 1898 avevano incluso la tessitura dell'amianto tra le lavorazioni più polverose e pericolose 'per la salute dei lavoratori' e in Italia il Prof. L. Scarpa<sup>6</sup> constatò che tra i 27.000 ammalati di tubercolosi polmonare, curati nel Policlinico Generale di Torino, tra il 1892 e il 1906, soltanto 30 erano stati esposti a polveri e fibre di amianto, per un impiego ancora esiguo nelle lavorazioni, e tra questi, 21 donne e 9 uomini, e presentavano tutti lo stesso quadro clinico caratterizzato dalla virulenza della malattia e dal repentino esito infausto.

Il Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), ha rigettato la domanda risarcitoria di *Bender e Martiny e The British Asbestos Company Limited* nei confronti dell'Avv. Carlo Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori della Rivista "*Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura*", edito a Ciriè, poiché negli articoli pubblicati nei numeri di giugno 1906 non c'era nulla di falso in quanto quella dell'amianto è "*fra le industrie pericolose [...] le particelle [...] vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, [...] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità*". La decisione venne confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.97 della Corte di Appello di Torino, poiché "*la lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorio*". Il regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi.

Gli studi sperimentali già negli anni '30 avevano portato a confermare l'effetto cancero-

([http://www.who.int/healthinfo/global\\_burden\\_disease/cra/en/](http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cra/en/), accessed 11 March 2014).

<sup>3</sup> DRISCOLL T., NELSON D.I., STEENLAND K., LEIGH J., CONCHA-BARRIENTOS M., FINGERHUT M. et al. *The global burden of non-malignant respiratory disease due to occupational airborne exposures*. Am J Ind Med. 2005;48(6):432-45.

<sup>4</sup> La stima di 6 mila morti si ottiene considerando che il RENAM registra più di 1.500 decessi per mesotelioma ogni anno, tenendo conto che le morti per cancro al polmone sono circa il doppio di quelle causate dal mesotelioma (e quindi più di 3 mila), e tenendo conto delle altre patologie tumorali e di quelle non neoplastiche.

<sup>5</sup> L'unico strumento per mettere fine al fenomeno epidemico indotto dall'esposizione ad amianto è la bonifica che evita le esposizioni e quindi le future patologie e quindi i futuri decessi.

<sup>6</sup> SCARPA L., *LAVORI DEI CONGRESSI DI MEDICINA INTERNA-INDUSTRIA DELL'AMANTO E TUBERCOLOSI* (XVIII Congresso tenuto in Roma nell'ottobre 1908), Roma marzo 1909.

geno dell'amianto sulla salute umana, e successivamente due studi epidemiologici, nel 1955<sup>7</sup>, quello di Doll per il polmone e nel 1960<sup>8</sup> quello di Wagner e collaboratori per il mesotelioma, e nel corso della conferenza sugli effetti biologici dell'amianto organizzata dalla New York Academy of Sciences, i cui atti furono pubblicati nel 1965, l'intervento del Prof. Irving Selikoff destò tale impressione nella comunità scientifica internazionale da determinare l'unanime consenso scientifico sulla cancerogenicità del minerale<sup>9</sup>.

Il Legislatore italiano, al di là della normativa di carattere generale (artt. 19, 20 e 21 del DPR 303/56, e art. 377 e 387 del DPR 547/55 e art. 2087 c.c.) non ha dettato norme cautelari specifiche in materia di amianto, fino a quando, per effetto della condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con decisione del 13.12.90, a definizione della procedura di infrazione n. 240/89, ha recepito la Direttiva CEE 477/83, che ha dettato le norme sulla "Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro", con il D.L.vo 277/91, fino alla messa al bando del minerale con la L. 257/92, con una parabola che ha messo a nudo notevoli ritardi e sistematiche violazioni in danno dei lavoratori esposti ad amianto, che a decine di migliaia sono deceduti in qualche caso anche con i loro familiari, in seguito alle polveri di amianto che contaminavano gli abiti e le tute<sup>10</sup>.

Con l'art. 13 della L. 257/92, il Legislatore ha stabilito che ai lavoratori esposti all'amianto fossero riconosciute delle maggiorazioni contributive, utili per anticipare la data di maturazione della prestazione, ovvero alla rivalutazione delle prestazioni già in essere, rispettivamente al comma 6 per coloro che avessero lavorato nelle miniere o nelle cave di amianto, con il comma 7 per coloro che avessero contratto malattia professionale in seguito ad esposizione ad amianto, e, con il comma 8, anche per coloro che vi fossero rimasti esposti per oltre 10 anni, purché in concentrazioni superiori alle 100 ff/l nella media delle otto ore lavorative, e ciò in ragione del pregiudizio comunque sofferto da questi lavoratori in seguito all'esposizione al cancerogeno, avente natura risarcitoria (Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2351/2015<sup>11</sup>).

Tutti i lavoratori esposti ad amianto in concentrazioni superiori alle 100ff/l nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni hanno diritto a vedersi rivalutato l'intero periodo con il coefficiente 1,5, in base all'art. 13 co. 8 L. 257/1992 a titolo di risarcimento per i danni comunque subiti, per le esposizioni alle polveri e fibre di amianto anche in assenza di patologia<sup>12</sup>, e in chiave preventiva (Corte Cost. sent. n. 5 del 2000).

<sup>7</sup> DOLL, *Mortality from lung cancer in asbestos workers*. Br J Ind Med 1955; 12:81-6.

<sup>8</sup> WAGNER et al.; *Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the North Western Cape Province*. Br J Ind Med 1960;17:260-71.

<sup>9</sup> ENTERLINE P.E.. *Changing attitudes and opinions regarding asbestos and cancer 1934-1965*. Am J Ind Med 1991;20(5):685-700.

<sup>10</sup> Così anche il Dott. Iacoviello, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione nel processo Eternit, in *Schema della requisitoria pronunciata avanti alla Sezione I penale della Corte di cassazione nel processo Eternit – 19 novembre 2014*, in *Dir. Pen. Cont.*, 21 novembre 2014.

<sup>11</sup> Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, sent., 09 febbraio 2015, n. 2351: La giurisprudenza di legittimità è, dunque, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qua modo natura risarcitoria, e ciò perchè nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

<sup>12</sup> Il danno sussiste, in quanto, l'esposizione attiva i fenomeni infiammatori, che oltre alle patologie fibrotiche innescano la cancerogenesi. "Aspirin delays mesothelioma growth by inhibiting HMGB1-mediated tumor progression", di H. YANG, L. PELLEGRINI, A. NAPOLITANO, C. GIORGI, S. JUBEI, A. PRETI, C.J. JENNINGS, F. DE MARCHIS, E.G. FLORES, D. LARSON, I. PAGANO, M TANJI, A POWERS, S KANODIA, G GAUDINO, S PASTORINO, H.I. PASS, P. PINTON, M.E. BIANCHI and M. CARBONE. Conforme Corte Cost., Sent. n. 5 del 2000 e n. 127 del 2002, e Corte di Cass. Sez. lav., sent. n. 4913 del 2001, fermo restando che il diritto al risarcimento del danno sussiste anche in assenza di lesione psicobiologica, a titolo di pregiudizio morale (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza

Gli enti pubblici, e prima di tutto l'INPS, hanno avuto sempre una idiosincrasia nell'applicazione di queste norme, con "palleggio e melina" (così definita da un dirigente medico legale dell'INPS<sup>13</sup>), che ha costretto i lavoratori esposti per più di dieci anni a polveri e fibre di amianto, che avrebbero avuto diritto ad andare subito in pensione, ad intraprendere azioni legali, spesso fino all'ultimo grado di giudizio, e in molti casi quando le sentenze sono divenute definitive, avevano già raggiunto l'anzianità massima, ed erano già in pensione.

Si è generato un enorme contenzioso, ed il legislatore è intervenuto più volte, in chiave restrittiva e limitativa, anche per esigenze di finanza pubblica (art. 81 Cost.; Corte Cost sent. 376 del 2008), nel quale si inseriscono le modifiche di cui all'art. 47 DL 269/2003, convertito con modificazioni nella legge 326 del 23.11.2003, che non trovano applicazione per tutti i lavoratori esposti ad amianto.

Intanto, queste norme si applicano solo per la fattispecie di cui all'art. 13 co. 8<sup>14</sup> L. 257/92, e hanno determinato la riduzione del coefficiente ad 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione pensionistica e non per anticiparne la maturazione (art. 47 co. 1) ed hanno imposto l'onere di depositare la domanda di certificazione di esposizione all'INAIL, entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo (art. 47 co. 5), pena la decadenza dal diritto e quindi per effetto dell'art. 3 co. 2 del D.M. 27/10/2004, entro il 15.06.2005.

In sede di conversione, sono state aggiunte delle norme che facessero salve le posizioni di coloro che avessero maturato il diritto o che fossero in mobilità ovvero avessero risolto il rapporto di lavoro, attraverso l'art. 47 co. 6 bis che recita: "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".

Ad un mese di distanza, il legislatore è intervenuto ancora e ha ampliato le maglie e ha esteso i casi nei quali si applica la nuova normativa, con l'art. 3 co. 132 L. 350/2003, che ha il seguente tenore letterale: "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL".

Queste norme ampliano la portata ed il numero dei casi per i quali non si applicano le nuove disposizioni, ivi compreso il regime decadenziale di cui all'art. 47 co. 1 e co. 5 L. 326/2003, che imponeva la domanda all'INAIL entro 6 mesi dall'entrata in vigore del citato decreto.

21/02/2002 n° 2515. Conforme Corte di Cass. civ., Sez. III, (Ud. 7/04/2009, dep. 13/05/2009), Sentenza n. n. 11059.

<sup>13</sup> M.M. COVELLO, La ctu in materia di richiesta di benefici previdenziali per pregressa esposizione ad amianto, cit. [ma in Inf. prev., 2007, 589 e ss.], in cui precisa «gli operatori hanno riscontrato una gestione assolutamente burocratica del percorso valutativo operato dai consulenti caratterizzata da laboriose e costose controversie con palleggio e melina tra gli Enti previdenziali che si traducono in gravi ripercussioni in termini di costi gravanti sulla collettività». Ne fa riferimento Roberto Rivero nel suo lavoro "Amianto, dipendenti pubblici e militari: l'insostenibile disparità di trattamento", pubbl. in Il Lavoro nella giurisprudenza n. 7/2013, IPSOA Ed.

<sup>14</sup> La norma sulla decadenza è dettata solo per le fattispecie di cui all'art. 13 co. 8 L. 257/92, per effetto dell'art. 47 co. 1 L. 326/03, e quindi non trova applicazione negli altri casi, come per esempio per le fattispecie di cui all'art. 13 co. 7 L. 257/92 (oltre che anche per i lavoratori soltanto esposti ad amianto, nei casi di cui agli artt. 47 co. 6 bis l. 326/03 e art. 3 co. 132 della L. 350/03).

La Corte di Cassazione, con la sua giurisprudenza ormai consolidata, ha quindi confermato che la precedente disciplina normativa continua ad applicarsi alla quasi totalità dei lavoratori esposti ad amianto: (i) a coloro che fossero già in pensione alla data del 02.10.2003; (ii) a coloro che avessero già risolto il rapporto di lavoro per collocarsi in pensione alla data del 02.10.2003; (iii) a coloro che avessero ottenuto, alla stessa data, la certificazione di esposizione e/o l'accredito delle maggiorazioni dall'INPS (per coloro ai quali si applicava la precedente disposizione si riteneva non fosse necessaria la domanda amministrativa né all'INPS né all'INAIL<sup>15</sup>); (iv) nel caso in cui l'avente diritto avesse già depositato la domanda di certificazione all'INAIL<sup>16</sup>; (v) nel caso di già avvenuto deposito di domanda all'INPS prima del 02.10.2003 (come confermato da Cass. Sez. Lav. sentenza n. 15008/2005); (vi) negli altri casi stabiliti dall'art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e dall'art. 3 co. 132 l. 350/2003.

Nonostante la vastissima platea di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la precedente normativa, e per i quali dunque non trova applicazione la decadenza speciale di cui all'art. 47 della L. 326/03, l'INPS continua a sollevare l'eccezione di decadenza, che sa essere infondata, per le lucide ragioni già messe in evidenza dal Tribunale di Civitavecchia<sup>17</sup>, il quale aveva rilevato come, nel solco tracciato dalla legge (art. 47 co. 6 bis L. 326/03 e art. 3 co. 132 L. 350/03) non potesse trovare applicazione la norma di cui al D.M. 27.10.2004, di fonte regolamentare generale, che contrariamente alla norma di grado superiore, imponeva il deposito della domanda all'INAIL entro il 15.06.2005 a tutti i lavoratori (anche quelli per i quali la nuova normativa non trovava applicazione).

Le tesi che si fondano sul tenore letterale dell'art. 47 L. 326/2003 e dell'art. 3 co. 132 della L. 350/2003, hanno trovato prima autorevole riscontro da parte di altri Giudici di merito e poi delle Corti territoriali, ed infine anche della Corte di Cassazione.

L'INPS di Bolzano ha impugnato le sentenze di primo grado con le quali il Tribunale aveva accolto le tesi giuridiche sostenute dall'Avv. Ezio Bonanni, sul presupposto che l'art. 3 n. 2 del D.M. 27.10.2004 imponesse a tutti i lavoratori, anche a coloro per i quali trovasse applicazione la precedente normativa, il deposito della domanda all'INAIL entro il 15.06.2005.

La Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, ha rigettato l'appello formulato dall'INPS, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, rispettivamente con la sentenza n. 15/2015, che ha definito il giudizio n. 63/2013 e con la sentenza n. 19/2015, che ha definito la causa RG 62/2013.

Infatti, nelle more, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, si è definitivamente pronunciata sulla fattispecie, prima con la sentenza 24998 del 2014 (che ha annullato la decisione di rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato la decadenza per mancato deposito di domanda all'INAIL entro il 15.06.2005 per un lavoratore pensionato prima del 02.10.2003), e poi con la sentenza n. 5928/2015, che, pur rigettando il ricorso avanzato dall'Avv. Ezio Bonanni (per un lavoratore che alla data del 02.10.03 non aveva ancora maturato il diritto ai benefici amianto e non aveva presentato la domanda all'INAIL entro il 15.06.2005), ha ribadito che per tutti gli altri casi la domanda all'INAIL entro il 15.06.2005 non è necessaria e che la giurisprudenza deve intendersi ormai consolidata.

<sup>15</sup> Cass. civ. Sez. lav., sentenza n. 21862/2004; Corte Costituzionale, sentenza n. 376/2008. Successivamente, nel 2012 la Corte di Cassazione ha modificato la sua giurisprudenza e ha ritenuto che per ottenere l'accredito della maggiorazioni amianto fosse comunque necessaria una specifica domanda amministrativa anche distinta da quella di pensione (Cass. 11399 e 11400 del 2012 ed ex multis).

<sup>16</sup> Dovendosi per di più ritenere illogico che ci fosse l'obbligo di deposito di una nuova domanda quando già era in corso un procedimento di certificazione (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 743/2012; Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, sent. n. 15/2015, che ha definito il giudizio n. 63/2013 e sent. n. 19/2015 che ha definito la causa RG 62/2013).

<sup>17</sup> Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, sentenza n. 743 del 27.09.2012 (Giudice Dott. Francesco Colella), già oggetto di pubblicazione in "Il Diritto dei lavori", anno VI, n. 3, ottobre 2012, Cacucci, Bari, pag. 117 e seguenti, con la nota di Ezio Bonanni che aveva sostenuto le tesi oggetto di accoglimento da parte del Tribunale.

Questa questione non è di poco conto, perché sono centinaia di migliaia i lavoratori esposti ad amianto che alla data del 02.10.03 avevano maturato il diritto, nei termini di cui all'art. 47 co. 6 bis della l. 326/03 e art. 3 co. 132 della l. 350/03, che non possono considerarsi decaduti e possono ancora agire in giudizio per ottenere la maggiorazione contributiva con il coefficiente 1,5 utile per il prepensionamento, ovvero per rivalutare la prestazione pensionistica se già in godimento.

L'art. 3 n. 2 del DM 27.10.2004 ha natura giuridica di regolamento generale, che non può essere in contrasto con la legge dello Stato e quindi non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui si applica la precedente normativa.

È stato, infatti, di recente ritenuto da Cass. 25.11.2014 n. 24998 e Cass. 25.03.2015 n. 5928 ed ex multis che il DM 27.10.2004, allorché ha previsto all'art.1 *"l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto"* (15.06.2005), non potesse che muoversi nel solco tracciato dalla legge, con la conseguenza che essendo fonte meramente attuativa, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 giorni) introdotto dal DL 269/03, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.

In sostanza, il decreto ministeriale quando fa riferimento al termine di 180 giorni ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, del comma 6 bis dell'art. 47 della legge 24.11.2003 n. 326 (e cioè a coloro che abbiamo già maturato, alla data del 02.10.2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13 co. 8 L. 27.03.1992 n. 257, ha introdotto - quale fonte secondaria avente un ambito limitato alla mera attuazione della disciplina specifica di cui al DL 269/03 - un istituto eccezionale quale è appunto la decadenza speciale in contrasto con la fonte primaria, che peraltro non prevede espressamente che la fonte secondaria possa avere una portata innovativa rispetto all'assetto già delineato, ed anzi, è in contrasto con l'art. 47 co. 6 bis, norma aggiunta in sede di conversione).

Come già chiarito dal Tribunale di Civitavecchia<sup>18</sup>, il D.M. quando all'art. 3 n. 2 impone il deposito della domanda all'INAIL anche per quei lavoratori per i quali si applica la precedente normativa è in contrasto con l'art. 47 co. 6 bis della l. 326/03 e dell'art. 3 co. 132 della l. 350/03, e quindi questa norma regolamentare deve essere disapplicata dal Giudice ordinario.

Infatti, la salvezza delle previgenti disposizioni non riguarda soltanto la disciplina sostanziale dei benefici (e cioè il coefficiente 1,5, utile anche per maturare anticipatamente il diritto a pensione), ma anche gli adempimenti formali per il loro conseguimento.

La Corte di Cassazione stabilisce dunque che per tutti i casi ricadenti nella "previgente disciplina" in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza "speciale" di cui al DL 269/03 (con riguardo alla domanda INAIL) che occorre fare riferimento, ma a quella generale di cui all'art. 47 del DPR 30.04.1978 n. 639, come convertito dall'art. 4 del Decreto 19.09.1992 n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1992 n. 438 (con riguardo alla domanda all'INPS).

Tant'è vero che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 24998/04 ha così stabilito:

***Ma la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.***

<sup>18</sup> Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, sentenza n. 743 del 27.09.2012.

Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analogo decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, comma 6 bis cit.).

Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato.

Con riguardo alla fattispecie in esame va allora ritenuto che, ricadendo la stessa nella "previgente disciplina" in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza "speciale" di cui al D.L. n. 269 del 2003 che occorre fare riferimento ma a quella "generale" di cui al D.P.R. 30 aprile 1979, n. 639, art. 47 come sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, (che, come da questa Corte già da tempo precisato, per l'ampio riferimento alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", si riferisce a tutte le pretese azionate dall'interessato contro l'I.N.P.S. in tale materia, e quindi anche a quelle nelle quali sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma precipuamente l'esistenza stessa del diritto fatto valere - cfr. Cass. 5 aprile 2004, n. 6646 -, pretese tra cui rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali e dei correlati benefici in termini di "quantità" del trattamento pensionistico - cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052; Cass. 8 giugno 2012, n. 9348 e numerose altre successive -).

Le Corti territoriali (tra cui anche la Corte di Appello di Trento, anche nella sua sezione distaccata di Bolzano, ha avvalorato le tesi espresse dell'Avv. Ezio Bonanni rispettivamente con decisione due decisioni dell'11.03.2015 - procedimento n. 62/2013, estensore Dott.ssa Claudia Montagnoli e n. 63/2013, estensore Dott. Lukas Bonell - ), al pari della Corte di Cassazione, hanno ormai affermato in modo granitico che deve essere disapplicata la norma di cui all'art. 3 co. 2 del D.M. 27.10.2004, che sembrerebbe imporre l'onere della domanda all'INAIL anche per coloro ai quali non si applica la nuova normativa: infatti "alla natura di fonte meramente attuativa [del Decreto Ministeriale] consegue che solo quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non sia soggetto al termine decadenziale (180 giorni) introdotto dal D.l. n. 269/03, che interessa, pertanto, solo determinate categorie di lavoratori (in tal senso, v., da ultimo, Cass. 24998/2014 cit. e altre numerose conformi)" (Corte di Cassazione, sezione VI<sup>^</sup>, ordinanza 17.04.2015, n. 7885).

Il fatto che la Corte di Cassazione continui a pronunciarsi in questi termini autorizza a pensare che l'orientamento si sia ormai consolidato e che si irreversibile e che pertanto non possano più trovare accoglimento quelle eccezioni dell'INPS, ormai di natura solo dilatoria, che se e quando ancora sollevate non potranno più trovare accoglimento da parte dei Giudici di merito, i quali dovranno quindi riconoscere il diritto al risarcimento contributivo per esposizione ad amianto a quei lavoratori che ne sono rimasti professionalmente esposti per oltre 10 anni a concentrazioni superiori alle 100 ff/ll nella media delle otto ore lavorative, per ogni anno e per oltre 10 anni, anche nel caso in cui non abbiano depositato all'INAIL la domanda di certificazione di esposizione ad amianto entro il 15.06.2005, in tutti quei casi in cui trovi applicazione la precedente e più favorevole disciplina di cui all'originaria formulazione dell'art. 13 co. 8 L. 257/92.

Per i lavoratori esposti ad amianto, per più di 10 anni, ma che alla data del 02.10.2003 non avevano ancora maturato il diritto, ovvero non fossero nelle condizioni stabilite dalle norme di cui all'art. 47 co. 6 bis L. 326/2003 e art. 3 co. 132 della L. 350/2003, e che quindi debbono considerarsi decaduti per non aver depositato la domanda di certificazione all'INAIL entro il 15.06.2005, e ove non avessero alcun danno biologico, anche minimo, perché in quel caso troverebbe applicazione l'art. 13 co 7 L. 257/92, al quale non si applica il termine di decadenza, di cui all'art. 47 L. 257/92, sono comunque legittimati a far valere il loro diritto ad ottenere il risarcimento del danno agendo in giudizio direttamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per far valere il tardivo ricevimento della direttiva 477/83/CE, in base ai principi di cui a SS. UU., Sentenza n. 9147/2009, ovvero la conclamata violazione delle norme di cui all'art. 32 della Costituzione, che ha determinato una lesione grave di diritti che hanno proprio nella Carta Costituzione, oltre che nelle norme internazionali, la loro tutela.

Infatti, la Corte ha ormai concluso che il beneficio per esposizione ad amianto non costituisce una prestazione pensionistica, bensì un risarcimento che si lega al fatto dell'esposizione all'amianto (Cass. Civ. Sez. VI, Lav. Sent. 09/02/2015 n. 2351) che di per sé, come abbiamo visto, e come purtroppo dimostra il tragico bilancio in termini di vite umane, reca danni irreversibili alla salute, perché le fibre rimangono nell'organismo umano per tutta la vita, provocando fenomeni infiammatori e precancerosi se non proprio dei tumori conclamati, quasi sempre, purtroppo, ad esito infausto.

Non rimane che l'auspicio di un risveglio delle coscienze e delle istituzioni, anche internazionali, per la messa al bando dell'amianto nel resto del Pianeta, e per la bonifica in Italia, così che possa essere sconfitta l'epidemia di patologie asbesto correlate così da realizzare quel precetto fondamentale di tutela della salute del singolo e della collettività, e con esso della dignità della persona umana, affinché la dignità della persone e il bene di tutti prevalgano sulla sede di profitto di pochi.

Investire sulla salute, anche attraverso un programma di ammodernamento infrastrutturale e del sistema industriale in Italia, eviterebbe future malattie e future morti, ed anche risparmi in termini di spesa sanitaria, previdenziale ed assistenziale, oltre che in termini di costi umani e sociali, e si potrebbe coniugare il progresso anche economico, con la virtuosa tutela della dignità della persona umana.